



## **COMUNE DI NURAMINIS**

# **REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI**

*Approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 08 febbraio 2018*

<b>ART. 1 - PREMESSE</b> .....	3
<b>ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	3
<b>ART. 3 - DEFINIZIONI</b> .....	3
<b>ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA - MODALITA' DI COSTITUZIONE</b> .....	4
<b>ART. 5 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA PER GARE DI LAVORI PUBBLICI</b> .....	6
<b>ART. 6 – COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE.</b> .....	8
<b>ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE - ATTI DI GARA</b> .....	9
<b>ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	9
<b>ART. 9 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE</b> .....	10
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	10

## **ART. 1 – PREMESSE**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
2. La predisposizione del presente documento è necessaria ai sensi dell'art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 in forza del quale - fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 - la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
3. Occorre, pertanto, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

## **ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di nomina, la composizione, i compiti ed i relativi compensi dei commissari delle Commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture dell'Ente di cui al d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

## **ART. 3 – DEFINIZIONI**

1. La **Commissione Giudicatrice** è l'organo collegiale di natura straordinaria e tipo detto "perfetto", il quale pertanto si riunisce e delibera sempre con la presenza di tutti i suoi componenti (costituito da una pluralità di soggetti, sempre in numero dispari e mai superiore a 5), cui è affidato il compito principale di svolgere (oltre ad eventuali attività materiali e che non implicino giudizi), operazioni comportanti giudizi in applicazione di valutazioni - nell'ambito della discrezionalità tecnica- sulla componente tecnico-economica delle offerte, con poteri di esclusione dei candidati dalla procedura di gara, ove sussistano i presupposti legali, nonché di redazione della proposta di aggiudicazione alla Stazione appaltante. La Commissione giudicatrice non può esercitare, sostituendosi ad essa, i poteri di amministrazione attiva spettanti alla Stazione appaltante. Nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di seguito anche detto "Codice dei contratti pubblici", la Commissione giudicatrice dell'appalto (di seguito semplicemente anche definita "Commissione") è nominata dal Responsabile del Settore competente o da suo delegato, su eventuale proposta del R.U.P., ed è costituita per i fini e secondo le modalità meglio specificate all'art. 77 del medesimo codice.

2. Il **Seggio di gara** è un organo, anche monocratico, cui è affidato il compito di compiere operazioni materiali e vincolate, quali, ad esempio, la verifica del rispetto dei termini di presentazione delle offerte ovvero della completezza della documentazione amministrativa allegata all'offerta, le quali non comportano espressione di giudizi a seguito di valutazioni discrezionali. Il Seggio di gara, sulla base dei compiti essa affidati, può precedere o

affiancare le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e, nelle procedure al prezzo più basso, operare anche in luogo di quest'ultima. Nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 del nuovo codice, di norma il Responsabile del Settore competente, o un suo delegato, nomina il seggio di gara, costituito da personale interno all'amministrazione.

## **ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA MODALITA' DI COSTITUZIONE**

### **Commissione Giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Nuovo Codice, è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate successivamente.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti - di norma tre ed in casi eccezionali e per specifiche esigenze dovute alla complessità dell'oggetto dell'appalto, in numero massimo di cinque - esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara, riferita ai componenti la Commissione nel suo complesso. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente. Di norma è nominato un segretario della Commissione, con compiti di sola verbalizzazione, in mancanza vi provvede un componente della stessa Commissione.
3. La Commissione è presieduta di norma dal Segretario comunale o da una Posizione organizzativa dell'Ente, tenendo conto dell'esperienza posseduta nel settore, di modo da formare un collegio che nel suo complesso sia dotato della adeguata esperienza professionale per la specifica procedura. Si applica il comma 4, dell'art. 77, del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
4. I commissari diversi dal Presidente, se interni all'ente sono scelti possibilmente tra i funzionari di Cat. D, nel caso di carenza di detto personale, possono essere individuati anche tra i dipendenti di cat. C. Gli stessi devono avere esperienza specifica nel settore o nella materia oggetto dell'appalto. A comprova della specifica esperienza, e fatta eccezione per il Segretario comunale, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum del dipendente selezionato, salvo che non sia già agli atti d'ufficio, e pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
5. I predetti commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
6. IL RUP, così come previsto dall'aggiornamento delle Linee Guida ANAC al "correttivo" del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sulla base delle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, può Presiedere la Commissione o fare parte della Commissione quale suo componente, fatta eccezione per le ipotesi in cui, rispetto alla singola procedura e da valutarsi in concreto, vi sono interferenze tali da determinare la sua incompatibilità.
7. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

8. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

9. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

10. L'accertata carenza di organico per poter costituire un commissione giudicatrice di soli membri interni è attestata dal responsabile del procedimento, anche sulla base degli atti forniti dalla Posizione Organizzativa della struttura competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico.

11. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità di cui al precedente comma 10, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra dirigenti e funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 del nuovo codice, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
- b) Professori universitari di ruolo, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
- c) qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad Ordini ovvero non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, anche mediante ricorso a soggetti iscritti in albi, elenchi connessi alla materia oggetto dell'appalto o previa loro ricerca in rete o altri strumenti telematici.

12. La scelta dei commissari esterni può avvenire unicamente fra le categorie e con le modalità di cui al precedente punto 11.

13. Il segretario verbalizzante non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia e conservazione della documentazione.

14. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, salvo impedimento dei commissari o, per i commissari esterni, loro rifiuto, anche implicito, ad essere riconvocati dopo l'elaborazione della proposta di aggiudicazione.

15. I componenti esterni delle Commissioni sono nominati secondo criteri di rotazione. Per i componenti interni, considerato il limitato numero del personale in dotazione organica, la rotazione si applica per quanto possibile, resta salva la necessità di dover assicurare - in via prioritaria - la composizione della Commissione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

16. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del codice e dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione

approvato dall'Ente. L'Ufficio procedente provvede ad effettuare verifiche a campione su dette dichiarazioni.

17. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario verbalizzante, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento.

18. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario verbalizzante devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

19. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente o alla Stazione Unica Appaltante o Centrale Unica di Committenza che è eventualmente incaricata di procedere per conto dell'ente.

20. Il Seggio di gara è composto, sulla base alla scelta discrezionale del Responsabile del Servizio competente alla nomina, da tre membri oppure anche in forma monocratica. In questa ultima ipotesi i lavori si svolgono con l'assistenza di ulteriori due dipendenti dell'ente, specie per le operazioni che devono svolgersi in seduta pubblica, in cui essi svolgono tale ruolo anche qualità di testi. Si applicano anche le seguenti disposizioni:

1. I componenti del Seggio di gara sono scelti preferibilmente fra i dipendenti dell'ente in cat. D, in caso di incompatibilità, indisponibilità, opportunità di procedere a rotazione, o altra rilevata necessità, anche tra le cat. C.
2. La Posizioni Organizzativa della struttura competente, o suo delegato, di norma svolge le funzioni di Presidente del Seggio di gara.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP può procedere avvalendosi di uffici o di organismi tecnici o, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti la particolarità, l'importanza o la complessità tecnica dei documenti da valutare, può richiedere di avvalersi della commissione di gara, se nominata per operazioni che non può svolgere il Seggio.

#### **ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA PER GARE DI LAVORI PUBBLICI**

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara, o che svolge le funzioni di segretario verbalizzante della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste ai commi seguenti del presente articolo.

3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Detti compensi sono onnicomprensivi delle eventuali spese di viaggio e soggiorno.

4. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni si fa riferimento ai parametri di riferimento espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero

dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, i cui parametri di riferimento sono stati aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29/09/2004, pareri che costituiscono “criteri di riferimento tutt’ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione” come espresso nella sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Campania n. 5627 del 28/08/2008, ovvero:

a) *Nel caso di gare per lavori da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*

- i. Compenso base pari al 1% dell’onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- iv. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20% ;

b) *Nel caso di gare di concessione da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*

- i. Compenso base pari al 2% dell’onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- iv. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20% ;

c) *Concorso di progettazione*

- i. Compenso base pari al 5% dell’onorario di progettazione relativo al livello del progetto prescelto;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- iv. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;

d) *Concorso di idee*

- i. Compenso base a vacazione, che in base all’art. 6 del DM 143 del 2013 è fissato da 50 a 75 euro l’ora per il professionista incaricato, si eroga tenendo in considerazione l’effettivo tempo dedicato all’attività di cui trattasi, così come desumibile dai verbali della commissione;
- ii. IVA, oneri previdenziali, se dovuti,;

5. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito, inoltre, un tetto massimo per i compensi, come qui di seguito riportato:

<b>Massimo dei compensi spettanti ai singoli commissari per gare sino a 10 concorrenti ammessi:</b>	<b>Massimo dei compensi spettanti ai singoli commissari per gare sino a 11 a 20 concorrenti ammessi:</b>	<b>Massimo dei compensi spettanti ai singoli commissari per gare sino a 21 a 30 concorrenti ammessi:</b>	<b>Massimo dei compensi spettanti ai singoli commissari per gare oltre 30 concorrenti ammessi:</b>
<b>€ 800,000</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>

6. In alternativa ai criteri di cui sopra l'Ente, nella persona del Responsabile della struttura procedente, anche in relazione al grado di complessità della procedura, può preventivamente fissare, entro i limiti economici scaturenti dai precedenti commi, un compenso forfettario per i componenti della commissione.

#### **ART. 6 - COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE**

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della commissione o del seggio di gara, ovvero che svolge le funzioni di segretario della Commissione o del Seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali.
2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.
3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Detti compensi sono onnicomprensivi delle eventuali spese di viaggio e soggiorno.
4. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, si farà riferimento - per analogia - a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 Settembre 2004 nella parte relativa ad "Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici", nel quale si ritiene che, "essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso".
5. Il Compenso dei commissari esterni all'amministrazione sarà pertanto così definito:
  - i. Compenso a vacazione, nell'importo previsto dal DM 143 del 2013 citato in precedenza e sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
  - ii. IVA, oneri previdenziali se dovuti;
6. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito, inoltre, un tetto massimo per i compensi, come qui di seguito riportato:

<b>Massimo dei compensi spettanti ai singoli commissari per gare sino a 10 concorrenti</b>	<b>Massimo dei compensi spettanti ai singoli commissari per gare sino a 11 a</b>	<b>Massimo dei compensi spettanti ai singoli commissari per gare sino</b>	<b>Massimo dei compensi spettanti ai singoli commissari per gare</b>
--	--	---	--

<b>ammessi:</b>  € 600,000	<b>20 concorrenti ammessi:</b>  € 1.000,00	<b>a 21 a 30 concorrenti ammessi:</b>  € 1.800,00	<b>oltre 30 concorrenti ammessi:</b>  € 2.300,00
----------------------------------	--	---	--

7. In alternativa ai criteri di cui sopra l'Ente, nella persona del Responsabile della struttura procedente, anche in relazione al grado di complessità della procedura, può preventivamente fissare, entro i limiti economici scaturenti dai precedenti commi, un compenso forfettario per i componenti della commissione.

#### **ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE- ATTI DI GARA**

1. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.

2. Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente.

3. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.

4. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.

5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Ente ed al personale dei Comuni associati alla Stazione Unica Appaltante che dovranno fornire piena collaborazione.

6. Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione.

7. Il documento relativo alla proposta di aggiudicazione, con tutti i verbali delle sedute di commissione, devono essere tempestivamente inviati al RUP o al Responsabile di Settore competente che curerà gli adempimenti successivi.

#### **ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il Presente Regolamento si adegua automaticamente alle norme di legge sopravvenute e, quale fonte secondaria, si applica limitatamente e compatibilmente alle vigenti norme di legge. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

#### **ART. 9 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio “*on –line*” della deliberazione di approvazione.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- D.Lgs. n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici”;
- D.Lgs. n. 33/2013, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge n. 190/2012, in tema di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.P.R. 207/2010, contenente il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nella parte ancora in vigore;
- D.M. 143/2013, “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”;
- Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 2004;
- Parere del Consiglio di Stato n. 1767/2016;
- Linee guida n. 5 recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”, come aggiornate dalla Determinazione ANAC n. 10 del 10.01.2018.